Cassazione penale sez. IV, 13/01/2025, n. 1268

#### RITENUTO IN FATTO

- 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del Tribunale di Torino nei confronti di (*omissis*) per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie, (*omissis*), aggravato dalla presenza dei figli minorenni, â??dal 2000 ad agosto 2019â?•.
- **2**. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (*omissis*), articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari.
- **2.1**. Con il primo deduce vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fondato la responsabilità del ricorrente sulle sole dichiarazioni della moglie, rimaste prive di riscontri in quanto: (*omissis*) aveva vissuto lunghi periodi allâ??estero, la persona offesa aveva autonomamente deciso di non lavorare per dedicarsi ai figli contando sul mantenimento del marito, la testimonianza della sorella di (*omissis*) era inficiata da astio e quella della figlia non aveva confermato episodi specifici.

Inoltre, una puntuale lettura delle dichiarazioni della persona offesa, sovrapponibili con quelle rese dallâ??imputato, avrebbe mostrato lâ??assenza di volontà vessatoria del marito e di assoggettamento della moglie in quanto costei era libera nella gestione finanziaria ed economica, propria e dei filgi, essendo emersi solo dei litigi familiari. Infatti, le condotte controllanti del ( omissis) erano iniziate per il sospetto che la donna avesse unâ??altra relazione.

- **2.2**. Con il secondo motivo deduce violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale spagnolo per due episodi di minacce, del 3 e del 17 novembre 2017, che la Corte di merito ha escluso addebitando alla difesa un onere che non le spettava.
- **2.3**. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine al regime sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente applicato quello pi $\tilde{A}^1$  grave, previsto dalla legge n. 69 del 2019, nonostante le ultime condotte contestate, a fronte dei 19 anni precedenti, fossero solo due e risalissero al 30 e al 31 agosto 2019,  $\cos \tilde{A}$  disattendendo i principi sanciti dalla Corte di cassazione con sentenza n. 28218 del 2023.

Peraltro, la querela di (omissis9 del 29 agosto 2019, ripresa nella sua testimonianza, non aveva indicato fatti specifici successivi allâ??entrata in vigore della nuova disciplina, ma aveva menzionato un unico episodio avvenuto nel corso di una telefonata del ricorrente al figlio, in cui la madre si era intromessa. Si tratta di condotte disancorate da quelle precedenti, che non possono comportare lâ??applicazione del regime successivo più severo.

- **2.4**. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la condotta processuale tenuta dal ricorrente  $\hat{a}$ ?? sottopostosi ad esame ammettendo alcune condotte  $\hat{a}$ ?? e la definizione delle questioni patrimoniali con la ex moglie e con i figli; sia al diniego delle sanzioni sostitutive, motivato con formule di stile per i precedenti penali dell $\hat{a}$ ??imputato e per un giudizio prognostico negativo circa l $\hat{a}$ ??osservanza delle prescrizioni, cos $\hat{A}$  $\neg$  frustrando la ratio della riforma.
- **3**. Nellâ??interesse del ricorrente lâ??Avvocato (*omissis*) ha depositato una memoria, contenente motivi nuovi, in cui si ribadisce come le condotte poste in essere il 30 e il 31 agosto 2019 vadano lette autonomamente rispetto a quelle precedenti, in quanto consumatesi in assenza di convivenza e, dunque, qualificabili ai sensi dellâ??art. 612-*bis* cod. pen. Nella memoria si rappresenta, inoltre, che allâ??epoca dei fatti il figlio della coppia era maggiorenne, così da escludersi lâ??ipotesi aggravata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Il ricorso  $\tilde{A}$ " infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
- 2. In ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, integralmente condivisa da quella in questa Sede impugnata, ha evidenziato come dalla credibile e riscontrata testimonianza della persona offesa sia emersa, nei suoi confronti, la realizzazione di condotte violente, sessualmente umilianti, minatorie, controllanti e denigratorie agli occhi dei figli, utilizzati dallâ??imputato come strumenti di controllo della madre anche allâ??esito della separazione.

La prima decisione ha inoltre posto in rilievo il fatto che tali condotte si sono sviluppate, in modo continuativo, nellâ??arco di quasi venti anni (dal 2000 a fine 2019) e che la persona offesa era stata dal (omissis) aggredita e minacciata di morte, insieme alla sorella, il 30 e il 31 agosto 2019 (pag. 11-12 e 34 della sentenza di primo grado a pag. 21 della sentenza di secondo grado), nel corso di telefonate registrate dal figlio.

**2.1**. La testimonianza della persona offesa, per come ulteriormente riscontrata, ha posto un particolare accento anche sulle condotte dellà??imputato volte ad ostacolare là??emancipazione economica della moglie, negandole di intraprendere percorsi formativi e di trovare unâ??occupazione lavorativa, dietro lâ??argomento che fosse meglio che ella rimanesse in casa con i figli, salvo utilizzarla a pieno regime come contabile della sua azienda per un lungo periodo di tempo, senza versarle lo stipendio, nÃ" corrisponderle utili.

Inoltre, quando la persona offesa aveva trovato unâ??occupazione nel settore turistico, affrancandosi dai divieti e dai condizionamenti impostile, lâ??imputato non le aveva consentito di svolgerla, seguendola, chiamandola incessantemente e intimandole di tornare a casa davanti a colleghe e clienti,  $\cos \tilde{A} \neg$  umiliandola.

- **2.2**. La sentenza impugnata, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte, ha puntualmente individuato i diversi profili (psicologico, sessuale, fisico ed economico) attraverso cui si  $\tilde{A}$ " connotata nel tempo la condotta tenuta dal ricorrente, correttamente qualificandoli come costitutivi del delitto di cui allâ??art. 572 cod. pen.
- 3. Parimenti infondato deve ritenersi il primo motivo, l\tilde{A} dove la censura la sentenza impugnata nella parte in cui configura come maltrattante la condotta del (*omissis*) in quanto volta a d ostacolare l\tilde{a}??autonomia e l\tilde{a}??indipendenza economica della moglie, muovendo dall\tilde{a}??assunto che la scelta della persona offesa di non svolgere alcuna attivit\tilde{A} lavorativa fosse libera perch\tilde{A}" frutto del desiderio di \tilde{a}??accudire i figli\tilde{a}?\[ \underset e \text{di essere } \tilde{a}??mantenuta\tilde{a}?\[ \underset \text{dal marito}.
- **3.1**. Si tratta di una lettura parcellizzata e riduttiva non solo di quanto emerso dalle richiamate emergenze probatoria, ma anche del percorso evolutivo della giurisprudenza di legititmit $\tilde{A}$ , secondo il quale, anche in una??ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilit $\tilde{A}$  del delitto in esame  $\tilde{A}$ " necessaria, come pi $\tilde{A}^1$  avanti si dir $\tilde{A}$ , la valorizzazione di tutte le componenti in cui pu $\tilde{A}^2$  tendenzialmente esprimersi la violenza, incluse quella psicologica ed economica.

La sentenza impugnata, infatti, ha puntualmente riportato e condiviso i contenuti e gli esiti dellâ??istruttoria dibattimentale, dando conto, sulla base delle deposizioni rese dai figli della coppia, nonchÃ" dalla madre e dalle sorelle della persona offesa, del fatto che lâ??imputato aveva imposto un regime discriminatorio nei confronti della moglie, per il desiderio di costei di iniziare a svolgere attività lavorative di vario genere ed acquisire di conseguenza una propria indipendenza economica.

**3.2**. Sotto tale profilo, invero, deve rilevarsi come questa Corte abbia affermato che lâ??impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di â??violenza economicaâ?• riconducibile alla fattispecie incriminatrice in esame, quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica (arg. ex Sez. 6, n. 43960 del 29/09/2015, S., non mass.).

Nella medesima prospettiva, inoltre, va richiamata, sotto altro ma con lesso profilo, la decisione di questa Corte in ordine alla rilevanza di condotte impositive di forme di â??risparmio domesticoâ?• quale modalitĂ pervasiva di coartazione e controllo dellâ??imputato nei confronti della moglie, pur economicamente autonoma, idonea a determinare un sistema di relazioni familiari basato su un regine di controlli inutilmente vessatori e mortificanti (Sez. 6, n. 6937 del 20/10/2022 dep. 2023, F., non mass.).

Gli atti di violenza suscettibili di creare un pregiudizio di tipo economici allâ??interno delle relazioni familiari sono contemplati, a livello convenzionale e nel sistema normativo euro-unitario, in un quadro di definizioni che, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10959 del 29/01/2016, â??â?inon compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dellâ??ordinamento e influiscono sulla applicazione del dirittoâ?• anche attraverso lâ??obbligo di interpretazione conforme, â??â?iche impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionaliâ?• (v., in motivazione, Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265893).

Sotto tale profilo assumono particolare rilievo, al fine di individuere le condotte che, in un contesto discriminatorio, mirano a provocare â??una perdita economicaâ?• della vittima a causa del suo genere, determinando oggettivamente una condizione di soggezione tale da integrare il delitto di cui allâ??art. 572 cod. pen., la disposizione prevista dallâ??art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio dâ??Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vie lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata senza riserve dallâ??Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, e i *considerando* 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui Ã" stata data attuazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Lâ??art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul stabilisce che â??con lâ??espressione â??violenza nei confronti delle donneâ?• si intende designato una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano c sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertÃ, sia nella vita pubblica, che nella vita privataâ?•.

I *Considerando* 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE deferiscono rispettivamente i concetti di â??violenza di genereâ?• e di violenza nelle â??relazioni stretteâ?•, ciascuna delle quali possono provocare danni di natura economica alla vittima.

Considerando 17: â??Per violenza di genere sâ??intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere Ã" considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, lâ??aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti â??reati dâ??onoreâ?•. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno

spesso bisogno di una??assistenza e protezione speciali a motivo della??elevato rischio di vittimizzazione secondala e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.a?•

Considerando 18: â??La violenza nelle relazioni strette Ã" quella commessa da una persona che Ã" lâ??attuale o lâ??ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che lâ??autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette Ã" un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causate un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto lâ??attore del reato Ã" una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nellâ??ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questi â??tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dallâ??autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.â?•

Deve altresì rilevarsi che, con la adozione della recente direttive UE 2024/1385 del 14 maggio 2024, â??sulla lotta alla violenza contro le donne: alla violenza domesticaâ?•, che dovrà essere attuata entro il 14 giugno 2007, il legislatore europeo ha fatto espressamente riferimento alla possibile rilevanza di forme di controllo economico, nel più ampio quadro delle condotte di violenza domestica.

Nel considerando 32, infatti, si valorizza, ai fini delle valutazioni sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime che denunciano reati, la circostanza che â??La violenza domestica può tradursi n un controllo economico da parte dellâ??autore del reato, e le vittime potrebbero non avere un accesso effettivo alle proprie risorse finanziarieâ?•.

Nel considerando 39, inoltre, si afferma che, nel valutare le situazioni che richiedono una particolare attenzione alle esigenze di protezione e assistenza in favore della vittima, dovrebbe essere preso in considerazione, fra lâ??altro, â??â?il grado di controllo esercitato dallâ??autore del reato o dallâ??indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economicoâ?•.

**3.3**. Ne consegue che le condotte dellâ??imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di unâ??attività lavorativa â?? sottoponendola peraltro ad un controllo degli spostamenti attraverso lâ??installazione di una telecamera sul perimetro esterno dellâ??abitazione â?? e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli; a sottrarsi alla gestione domenica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui â??mantenutaâ?•; a non remunerare le attività svolte nellâ??interesse dellâ??azienda familiare, con il proprio arricchimento (si vedano le â??aggâ?? 4, 5 e 7 della sentenza),

costituiscono tutti comportamenti che, per quanto analiticamente e globalmente apprezzati dai Giudici di merito nel caso in esame, sono obiettivamente finalizzati alla limitazione della??autonomia economica della persona offesa.

Da un quadro fattuale così delineato emerge lâ??imposizione di un sistema di potere asimmetrico allâ??interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dallâ??imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatone e pressioni psicologiche sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulle sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dallâ??art. 572 cod. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n. 918: del 15/09/2022, dep. 2023, C., non mass.; Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022, S. non mass.; Sez. 6, n. 29542 del 18/09/2020, G., Rv. 279688; Sez. 6, n. 262 ii del 12/01/2016, G., Rv. 266243).

**3.4**. La sentenza impugnata, inoltre, nel condividere le risultanze dâ??arte dallâ??approfondita istruttoria svolta dal Tribunale di Torino, ha reso una motivazione adeguata e conforme al quadro dei principi stabiliti da questa Corte, escludendo che nella specie fossero ravvisabili mere liti familiari, come invece sostenuti nel ricorso.

La gravità delle condotte maltrattanti poste in essere dallâ??imputato, originate spesso dal desiderio della persona offesa di lavorare, o comunque dalla trasgressione ai divieti da lui imposti, risulta congruamente argomentata sulla base delle convergenti risultanze probatorie acquisite in dibattimento, motivatamente ritenute sintomatiche della costante paura provata sia dai figli, che si nascondevano al suo arrivo a casa, sia dalla donna nel denunciarlo.

In tal senso, invero, questa Corte ha affermato che la confusione tra maltrattamenti e liti familiari avviene quando non si esaminano e, dunque, non vengono adeguatamente valorizzate le situazioni sintomatiche della asimmetria di genere che talora connota lâ??andamento delle relazioni familiari, di cui la presenza di un comportamento violento costituisce la modalità più visibile (v. in motivazione, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n, 2693â?² del 12/03/2024).

- **4**. Parimenti infondate devono ritenersi le censure volte a sostenere eh e la testimonianza della persona offesa fosse rimasta priva di riscontri.
- **4.1**. Secondo lâ??ormai consolidato orientamento di questa Corte il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dellâ??imputato e alla ricostruzione del fatto, anche sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e lâ??attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni (*ex multis* Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bellâ??Arte, Rv. 253214; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n. 39578 del 04/10/2022, V.; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, Rv. 281005).

Le dichiarazioni dei figli e dei parenti stretti (madre e sorelle) della per sona offesa, pur non necessarie in ragione del motivato apprezzamento di meri o in ordine alla sua credibilit $\tilde{A}$  ed attendibilit $\tilde{A}$  â?? s $\tilde{A}$  $\neg$  come ampiamente valutata dalle conformi decisioni di merito -, sono state correttamente individuate quale riscontro della sua narrazione, in quanto contraddistinte da contenuti pienamente convergenti rispetto ai fatti riferiti, idonei soprattutto ad inquadrare e descrivere il contesto fattuale di tipo violento e discriminatorio che lâ??imputato ha imposto allâ??intero nucleo familiare con una serie di condotte vessatorie sistematicamente reiterate nel tempo.

A ciò devono aggiungersi le rigistrazioni, la sentenza di condanna del (*omissis*) da parte del Tribunale spagnolo per minacce ai danni della moglie nel 2017, oltre che le parziali ammissioni, pur ridimensionanti, rese dallo stesso imputato.

- **4.2**. La Corte di appello, inoltre, ha correttamente escluso la configurabilitA della violazione del *bis in idem* con riferimento alla condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale spagnolo per due episodi di minacce avvenute il 3 e il 17 novembre 2017 a fronte di un delitto abituale, contestato in questa Sede, che si estende sino a ricomprendere circa venti anni di atti di maltrattamento ai danni della moglie e dei figli.
- **5**. Il terzo motivo di ricorso Ã" manifestamente infondato.
- **5.1**. I Giudici di merito hanno correttamente collocato tutte le condotte contestate allâ??imputato nellâ??ambito di un unico e strutturato rapporto maltrattante dipanatosi, senza soluzione di conitnuitÃ, nel corso degli anni e mai cessato, attesa lâ??abitualità del delitto.

Ne consegue che i fatti avvenuti il 30 e il 31 agosto 2019 sono stati correttamente collocati dalle conformi sentenze di merito in linea di continuitÃ, attesi il contetso e le modalità di commissione, con quelli precedenti, di cui hanno costituito il consequenziale epilogo fattuale, con la doverosa applicazione della sanzione più grave prevista dalla legge n. 69 del 2019, entrata in vigore il 9 agosto 2019.

**5.2**. Pur dandosi atto dellâ??isolato precedente difforme citato dal ricorso (Sez. 6, n. 28218 del 24/01/2023, S., Rv. n. 284788), questo Collegio aderisce allâ??orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui â??Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dellâ??abitualità delle condotte vessatorie, sicchÃ", qualora la condotta si sia protratta successivamente allâ??entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da questâ??ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, si per sÃ" soli, lâ??abitualità del reato.â?• (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, G., Rv. 286616; in senso conforme Sez. 5, n. 3427 del 19/10/2023, dep. 2024, C., Rv. 285848; Sez. 6, n. 29928 del 23/05/2023, Z.; Sez. 6, n. 21998 del 5/5/2023, P., Rv. 285118).

**5.3**. Lâ??accertamento che lâ??episodio successivo esprima o meno continuità con il disvalore della condotta tipica pregressa Ã" particolarmente agevole proprio nei reati di violenza domestica ai danni delle donne, come quello in esame, in quanto lâ??assunzione di unâ??abitudine relazionale in senso gerarchico ed impositivo dellâ??autore si rivolge sempre e solo nei confronti della stessa *partner*, cosicchÃ" il mero decorso del tempo, anche protratto, non assume di per sÃ" valenza dirimente per escludere la continuità tra la singola condotta successiva e quelle precedenti, cui essa si lega inscindibilmente anche sotto il profilo psicologico.

Alla stregua di tali rilievi Ã" di tutta evidenza che la prospettiva esegetica deve concentrarsi sulla specifica dinamica della abitualità delle condotte poste in essere nei confronti della donna in ambito familiare e deve essere volta ad accertare se il singolo atto o fatto sia riproduttivo delle modalità cicliche di prevaricazione e controllo che caratterizzano la serie degli atti di maltrattamento commessi i suoi danni. La lettura non frazionata del tempus commissi delicti rispetta la struttura del reato, lo colloca nella dimensione interpretativa richiesta anche dalle Corti sovranazionali e consente di verificare nella capacità lesiva di ogni ulteriore atto la rinnovazione e lâ??aggravamento dellâ??offesa prodotat dalla non interrotta condotta antigiuridica incidente su diritti umani inalienabili. (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, G., cit.).

**5.4**. Deve altresì ribadirsi che, allorquando le azioni vessatorie, fisiche, economiche o psicologiche poste in essere nei confronti del coniuge, siano sorte nellâ??ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare, si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con lâ??unione civile la persona resta comunque â??familiareâ?•, presupposto applicativo dellâ??art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, Rv. 285542; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, Rv. 284020; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, G.).

La separazione, infatti, da un lato Ã" una condizione che incide soltanto sullâ??assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dallâ??altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltÃ, ma lascia integri quelli discendenti dallâ??art. 143, comma 2, cod. civ. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione), cosicchÃ" il coniuge separato resta â??persona della famigliaâ?• come, peraltro, si evince anche dalla lettura dellâ??art. 570 cod. pen.

Si tratta di unâ??interpretazione pienamente in linea con la sentenza citata dal ricorrente nei motivi nuovi (Sez. 6, n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C.), che, diversamente dal caso in esame, riguardava peraltro condotte persecutorie poste in essere a seguito della cessazione della convivenza tra autore e persona offesa e non in costanza di separazione coniugale.

**6**. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio  $\tilde{A}$ " genricamente formulato.

La Corte di merito, con argomenti non illogici e motivando in modo puntuale lâ??esercizio della propria discrezionalitÃ, ha escluso lâ??applicazione delle circostanze attenuanti generiche in

regime di prevalenza, valorizzando â??il notevole disvalore e gravità delle condotteâ?• poste in essere nellâ??arco di quasi venti anni alla presenza e ai danni dei figli minorenni; ha inoltre coerentemente respinto lâ??applicazione delle sanzioni sostitutive in ragione dei gravi e specifici precedenti penali a carico della??imputato, apprezzando al riguardo anche la mancata presa di coscienza delle violenze commesse.

Si tratta di argomenti con i quali il ricorso non si Ã" in alcun modo misurato, valorizzando questioni patrimoniali prive di rilievo e senza indicare a quale sanzione sostitutiva intendesse accedere tra quelle indicate dallâ??art. 20-bis cod. pen.

7. Alla stregua degli argomenti esposti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

### P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spedia.it

Così deciso il 14 novembre 2024

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2025

Dispone, a norma dellâ??art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della cancelleria, sullà??originale del provvedimento, unâ??annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l $\hat{a}$ ??indicazione delle generalit $\tilde{A}$  e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

# Campi meta

Massima: La condanna per maltrattamenti in famiglia  $\tilde{A}$ " confermata, fondandosi sulla credibile testimonianza della vittima e sul riconoscimento della violenza psicologica ed economica, inclusa la limitazione dell'autonomia finanziaria, come forme di maltrattamento protratte nel tempo; il principio del ne bis in idem non osta a un procedimento per maltrattamenti abituali a fronte di condanne per singoli episodi, e la nuova normativa sanzionatoria si applica se la condotta vessatoria perdura dopo la sua entrata in vigore, anche in assenza di convivenza, rimanendo demandata alla discrezionalit $\tilde{A}$  del giudice di merito la valutazione delle attenuanti e delle sanzioni sostitutive alla luce della gravit $\tilde{A}$  complessiva dei fatti.

Supporto Alla Lettura:

## Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e lâ??assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che lâ??offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtÃ, limitare alla famiglia lâ??oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perché, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto Ã" lâ??**integrità psicofisica** e **morale** della vittima. In secondo luogo perché rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non Ã" necessariamente un familiare dellâ??agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autoritÃ, affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che lâ??effettivo fondamento giuridico dellâ??art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilitÃ** del **vincolo affettivo** e/o umano tra lâ??agente e soggetti ritenuti â??deboliâ?• ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto â??forteâ?•, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convezione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato lâ??art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito lâ??ultimo comma dellâ??articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.